



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DELL' 8 agosto 2001

Il Presidente della L.N.P.,

vista la richiesta sottoposta dalla Società Calcio Como S.p.A.;

rilevato che i motivi adottati in ordine alla necessità di mantenimento di un adeguato livello professionale da parte di calciatori sottoposti a squalifica per un lungo periodo appaiono del tutto fondati e giustificati;

vista la facoltà di deroga attribuita dall'art.12, comma 9, C.G.S.;

dispone una deroga al provvedimento disciplinare inflitto al calciatore qui di seguito specificato, al fine di consentire al medesimo la disputa di sole gare amichevoli:

OLIVARES DAVIDE (Como)

PUBBLICATO IN MILANO L'8 AGOSTO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro